

Sentenza n. 1025/2024 pubbl. il 27/05/2024

N. R.G. 3977/2021

RG n. 3977/2021

Repert. n. 1091/2024 del 27/05/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO

Iscrizione appelli gdp

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 3977/2021 promossa da:

██████████ S.P.A., C.F. ██████████, rappresentata e difesa dall'avv. ██████████
(C.F. ██████████), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. ██████████ in
Avellino alla Via ██████████

appellante

contro

██████████ C.F. PRRGRD67L07F693U, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe
Cannizzaro (C.F. CNNGPP72M01A509D), ed elettivamente domiciliato in Avellino al Corso Europa
n. 109;

appellato

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta all'udienza di precisazione delle
conclusioni.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di appello ritualmente notificato, ██████████ s.p.a. chiedeva la riforma della sentenza n.
165/2021 dell'Ufficio del Giudice di Pace di Montoro, con la quale era stata accolta la domanda di
restituzione dei costi contrattuali sostenuti per il periodo di copertura non goduti in seguito
all'estinzione anticipata del contratto di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio n.
28938, stipulato con la parte appellante.

pagina 1 di 6



Il Giudice di prime cure accoglieva la domanda formulata, con consequenziale condanna dell'istituto di credito al pagamento, in favore di [REDACTED], di € 3.495,22 a titolo di riduzione dei costi complessivi del credito trattenuti in seguito all'estinzione anticipata del contratto di finanziamento, calcolati secondo il criterio del *pro rata temporis*.

L'odierna parte appellante deducendo l'erronea applicazione, al caso in lite, della sentenza c.d. "Lexitor" oltre che l'errata interpretazione dell'art. 125 *sexies* T.U.B., chiedeva la riforma integrale della sentenza appellata, ed, in particolare, di *"riformare la sentenza n. 165/2021 emessa dal Giudice di Pace di Montoro, nella parte in cui ha ritenuto accertato il diritto del signor [REDACTED] ad ottenere la restituzione dei ratei residui delle commissioni bancarie e finanziarie di cui all'art. IV, lettere A), C), D) ed E) del contratto e, conseguentemente, nella parte in cui ha condannato la [REDACTED] S.p.A. al pagamento in favore del signor [REDACTED] della somma di € 3.495,22 e della somma di € 1.200,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, iva e cassa come per legge e della somma di € 125,00 per spese, con attribuzione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Il Tribunale Voglia, per l'effetto della invocata riforma, negare il diritto preteso e riconosciuto al signor [REDACTED] e, quindi, rigettare la domanda, invece accolta, e condannare conseguentemente, l'appellato e l'avvocato antistatario (v. Cass., Sez. Lavoro, 28 gennaio 2016, n. 1526), alla restituzione di quanto a lui favore prestato in esecuzione dell'appellata sentenza ed alle spese di giudizio di primo grado. Con vittoria di spese e compensi anche per il presente giudizio"*.

Si costituiva in appello [REDACTED], il quale eccepiva l'infondatezza delle avverse deduzioni, evidenziando, in ogni caso, la correttezza e logicità della sentenza appellata. Concludeva, pertanto, per il rigetto di ogni avversa domanda ed eccezione, vinte le spese e competenze di lite.

All'udienza del 01.02.2024, acquisito agli atti il fascicolo di primo grado, il giudizio veniva riservato in decisione con concessione dei termini *ex art. 190 c.p.c.*, per il deposito di comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica.

§ In merito alla censura mossa da parte appellata sulla inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello proposto per la violazione dell'art. 348- bis c.p.c. ed al sistema del filtro ivi previsto, la norma richiamata prevede che il giudice d'appello, oltre ai casi in cui il gravame debba essere dichiarato inammissibile o improcedibile per difetti genetici o per inadempienze procedurali, è chiamato a compiere, in via preliminare, solitamente in prima udienza o non oltre l'indicata udienza *ex art. 350 c.p.c.*, un'analisi circa la 'ragionevole probabilità' che l'impugnativa possa essere accolta.



Sul punto la giurisprudenza si è espressa chiarendo che *“l'atto di gravame che sia sorretto da un'adeguata e corretta impostazione dalla quale risultino esplicitate le parti della decisione impugnata che siano destinatarie specifici motivi di gravame ed evidenzi opportunamente le varie parti con chiari richiami alle parti di motivazione censurata, non può essere ritenuto inammissibile ex art. 348 bis c.p.c.”* (Corte appello, Napoli, sez. II, 19/04/2022, n. 1654).

Ne consegue che l'eccezione è infondata e va rigettata, essendo ammissibile l'appello così per come formulato, contenendo una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata.

§ L'appellante deduce il proprio difetto di legittimazione passiva, in relazione alla retrocessione degli oneri assicurativi per il periodo non goduto, per esser, invece, legittimate esclusivamente la [REDACTED] s.n.c..

Tale doglianza non può essere condivisa.

Come già affermato dalla giurisprudenza di merito di questo Tribunale, le somme corrispondenti al premio assicurativo collegato al contratto di finanziamento sono state versate dal consumatore alla società mutuante, [REDACTED] s.p.a., la quale si è interposta nel rapporto tra il primo e la compagnia assicuratrice, alla stregua di un'intermediaria.

Ne discende che il contraente-assicurato ha diritto di richiedere la restituzione della quota del premio non goduta, per effetto dell'anticipata estinzione del finanziamento, al mutuante, il quale a sua volta potrà rivalersi, nel rapporto interno, nei confronti della compagnia di assicurazione.

Per le argomentazioni esposte, il mutuante è, quindi, il beneficiario finale dell'intera attività, anche quando, per suo conto, è espletata da un diverso soggetto ed è l'unico soggetto legittimato passivo di ogni domanda connessa alla restituzione di premi e costi sostenuti in relazione al contratto di finanziamento.

Di conseguenza, la domanda di restituzione è stata correttamente proposta nei confronti della odierna società appellante.

§ Passando all'esame del merito, l'appellante afferma che il Giudice di pace avrebbe errato nel ritenere applicabile al caso in lite, la sentenza c.d. “Lexitor”, procedendo ad una inesatta interpretazione dell'art. 125 *sexies* T.U.B., introdotto con D.lgs. n. 141/2010, e, quindi, antecedentemente alla conclusione, avvenuta il 15.07.2015, ed anche all'estinzione, del contratto di finanziamento n. 28938, avente decorrenza dal 31.10.2019.

Va premesso, sul punto che il richiamato art. 125 *sexies* T.U.B., norma con la quale si è data in Italia attuazione all'art. 16, paragrafo 1 della Direttiva n. 48/2008, sostanzialmente riproducendo con il medesimo tenore letterale la disposizione comunitaria, prevede che *«Il consumatore può rimborsare*



anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito.”.

L'art. 125 sexies T.U.B. ha confermato il contenuto della previgente disposizione, ossia dell'art. 125 T.U.B., ai sensi del quale *“Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito secondo le modalità stabilite dal CICR”.*

Su tale prima versione della norma è intervenuta la nuova disciplina dei contratti di credito ai consumatori, prevista dalla II direttiva CE (dir. 2008/48) e trasposta nell'ordinamento italiano con il d.lgs. n. 141/2010 che ha introdotto il già richiamato art. 125 sexies T.U.B., in linea con l'art. 16 della direttiva.

Infatti, mentre questo stabiliva (e continua ancora stabilire per i vecchi contratti) che il consumatore ha diritto a una riduzione del “costo totale del credito”, precisando però “per la vita residua del contratto” (il che ha portato ad intendere, su un piano strettamente letterale, che si trattasse dei soli costi *recurring*); diversamente la nuova formulazione, che “sostituisce” (quindi abroga) la precedente disposizione solo per il futuro, stabilisce chiaramente – in piena osservanza ai dettami della sentenza Lexitor (CGUE, sentenza dell'11.09.2019, C-383/2018) – che il consumatore ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito (escluse le imposte), così lasciando inequivocabilmente intendere che tutti i costi (compresi i costi che non sono dovuti per la vita residua del contratto) sono oggetto di proporzionale riduzione secondo i criteri poi indicati.

Del resto, se per l'orientamento più rigoroso il cliente può chiedere la restituzione dei costi c.d. *recurring*, ovvero quelli che maturano durante il rapporto, ma non dei costi c.d. *up front*, relativi agli adempimenti preliminari alla stipula del finanziamento, con la citata decisione dell'11.09.2019, resa nella causa C-383/18, la Corte di Giustizia ha affermato che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato include invece tutti i costi posti a carico del consumatore.

Nella predetta pronuncia si afferma testualmente che *“L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.*



Le argomentazioni della Corte sono condivisibili laddove evidenziano la finalità della norma: la tutela del consumatore ed il suo diritto ad estinguere anticipatamente un debito con riduzione dei costi complessivi del credito (dunque sia i costi *up front* che *recurring*).

Chiarito il quadro normativo, la Corte Costituzionale è di recente intervenuta con sentenza n. 263 del 22 dicembre 2022, con la quale si è espressa in materia di riduzione del costo totale del credito ai consumatori in caso di estinzione anticipata del finanziamento. In particolare, ha chiarito che il diritto alla riduzione dei costi sostenuti in relazione al contratto di credito non può essere limitato a talune tipologie di costi, in funzione di quando sia stato concluso il contratto.

Per effetto della sentenza, i consumatori avranno diritto alla riduzione proporzionale di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito, anche quando i contratti siano stati conclusi antecedentemente all'entrata in vigore della legge n. 106/2021, purché successivi alla direttiva europea del 2008 ed anche quando contengano una clausola di esclusione della ripetizione, da considerarsi vessatoria, in assenza di prova contraria, come nella specie.

Orbene, in applicazione di quanto chiarito dalla Consulta, si ritiene che l'art. 125 *sexies* T.U.B. sia passibile di una interpretazione conforme ai principi espressi dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, nella misura in cui consente di riconoscere al contraente debole, che abbia estinto anticipatamente il finanziamento, la restituzione di tutti i costi del credito, senza distinzione tra costi *up front* e *recurring*.

Alla luce della normativa richiamata e dell'evoluzione giurisprudenziale registratasi in materia non è ravvisabile, dunque, alcuna errata interpretazione dell'art. 125 *sexies* T.U.B. nella pronuncia gravata.

Pertanto, ritenuto di dover aderire a tale orientamento, in ragione della ratio dell'intervento comunitario recepita dall'ordinamento nazionale e già costituente principio normativo di questa, la domanda introduttiva del giudizio doveva trovare pieno accoglimento, in relazione a tutti i costi del credito.

Peraltro, il Giudice di Pace ha correttamente ritenuto vessatoria la clausola contrattuale che prevedeva l'irripetibilità di tutti i costi connessi al finanziamento (Corte di Cassazione n. 25977 del 23 maggio 2023: *E' nulla la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi del D. Lgs 206 del 2005, art. 33*).

Per effetto della cit. sentenza della Corte costituzionale e della giurisprudenza comunitaria, non può più dubitarsi del fatto che la riduzione dei costi di un finanziamento o di un mutuo estinti anticipatamente riguardi sia i costi *up front* che *recurring* dei contratti stipulati anche antecedentemente al 2021, comprendendovi anche le commissioni e le provvigioni dovute all'intermediario, essendo vessatoria, come già sottolineato, la clausola negoziale contenuta che



Sentenza n. 1025/2024 pubbl. il 27/05/2024

RG n. 3977/2021

Repert. n. 1091/2024 del 27/05/2024

sancisce il diritto della mutuante a trattenere, in ipotesi di estinzione anticipata, anche le commissioni ed il costo dell'assicurazione, ponendosi in contrasto con l'art. 125 sexies TUB, norma da ritenere imperativa, siccome derogabile solo in senso più favorevole al cliente, come stabilito dal successivo art. 127; pertanto, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, il cliente ha diritto alla restituzione, in misura proporzionale al tempo non goduto, delle commissioni applicate in un'unica soluzione a fronte di prestazioni continuative lungo l'intera durata del rapporto (cd. rimborso "pro rata temporis") (in tal senso Tribunale di Napoli, n. 8809/2023 e già Giudice di Pace Torino, Civile, Sentenza, 17/03/2015).

Dunque, il Giudice di Pace di Montoro ha correttamente accolto la domanda di primo grado, ritenendo ripetibili i costi connessi al finanziamento trattenuti in seguito all'estinzione anticipata del contratto, con conseguenziale condanna dell'istituto di credito appellante al pagamento, in favore del contraente di € 3.495,22, calcolati secondo il criterio del *pro-rata temporis*.

Di conseguenza, il gravame proposto, per le argomentazioni esposte, va integralmente rigettato, con assorbimento di ogni altra deduzione, in ragione del principio della ragione più liquida.

§ Per il presente grado di giudizio le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri medi dello scaglione di riferimento, al netto della fase istruttoria di fatto non tenutasi.

L'integrale rigetto dell'appello comporta la ricorrenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato *ex art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002*.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza gravata;
2. condanna l'appellante al pagamento del doppio del contributo unificato *ex art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002*;
3. condanna, altresì, la parte appellante a rimborsare alla parte appellata costituitasi le spese di lite, che si liquidano in € 2.938,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali, con attribuzione al procuratore antistatario.

AVELLINO, 24 maggio 2024

Il Giudice

dott.ssa Aureliana Di Matteo

pagina 6 di 6

